

Sintesi della NORMATIVA

art. 6 c.7 e c.8 della Legge 240/2010

c7. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8.

c8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

I criteri ANVUR previsti dall'art.6, comma 8, L.240/2010 sono stati definiti dalla stessa Agenzia con [delibera 132/2016](#)

UNICAM, Regolamento di Ateneo per il conferimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti a professori e ricercatori universitari, e per il conferimento di contratti per attività di insegnamento. (Emanato con decreto rettorale n. 65 del 31 gennaio 2013)

Art. 5 – Svolgimento e verifica dei compiti didattici e dei servizi agli studenti dei professori e dei ricercatori

1. I professori ed i ricercatori di ruolo, a tempo pieno e a tempo definito, sono tenuti ad assicurare la loro presenza, nel corso dell'anno accademico, per lo svolgimento dell'attività didattica curricolare (se prevista) ed integrativa, di servizio agli studenti, di supporto alla didattica e delle ore di ricevimento degli studenti, stabilita dal Consiglio della Scuola secondo un calendario accessibile al pubblico. Devono pertanto essere garantite un congruo numero di ore dedicato al ricevimento degli studenti, distribuito in maniera omogenea e continuativa nel corso dell'intero anno accademico.
2. La verifica dei giorni di presenza previsti dal calendario reso pubblico, verrà effettuata, al termine del periodo di riferimento, attraverso l'autocertificazione prodotta dal professore o dal ricercatore che compila on line il "Diario Docente" delle attività svolte ed il "Registro Lezioni" ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento. Presenta inoltre, anche ai fini della valutazione, una sintetica "Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti".
3. Il Direttore della Scuola verifica, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, la corrispondenza delle ore di attività didattica complessiva del corso di insegnamento al numero di ore previste nel regolamento didattico del Corso di Studio e lo svolgimento delle altre attività autocertificate dal docente. In caso di esito positivo della verifica provvede a vistare ed a chiudere la procedura del "Diario Docente" e del "Registro Lezioni" on line. **In caso di esito negativo segnala tempestivamente al Rettore le inadempienze** registrate per i provvedimenti del caso.
4. Il Rettore dispone la verifica, anche a campione, delle autocertificazioni prodotte dai docenti e convalidate dal Direttore della Scuola.
5. Ciascun docente ha il dovere di proporre un certo numero di tesi, sulla base di un'equa ripartizione del carico didattico effettuata in sede di programmazione didattica. Ai professori che risultino inattivi secondo i criteri ministeriali di rilevazione dell'attività di ricerca può essere assegnata una ulteriore quota compensativa, non retribuibile, di attività didattica di tipo frontale fino ad un incremento massimo del 50% delle ore così come definito dall'art. 6.
6. La "Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti" ed i risultati delle connesse verifiche confluiranno nella relazione triennale di cui al comma 14 dell'art. 6 della Legge 240/2010.

PROCEDURA VALUTAZIONE

UNICAM verifica, al 31 dicembre di ogni anno, le segnalazioni di valutazione negativa pervenute dai Direttori delle Scuole di Ateneo. **In assenza di tali segnalazioni il docente è valutato positivamente ai sensi di quanto previsto nell'art.5 del regolamento di ateneo già citato.**

Inoltre l'Ateneo, per la valutazione delle attività dei singoli docenti-ricercatori, si è dotato di uno [strumento informatico di monitoraggio](#) (allegato al piano integrato delle performance approvato dagli Organi di ateneo competenti) che monitora quotidianamente e valorizza con specifici punteggi le singole attività svolte dagli stessi, negli ambiti di: ricerca, didattica, terza missione e incarichi istituzionali; in tale strumento è anche definita la soglia di punteggio minima per considerare la performance del docente-ricercatore correttamente espletata.

L'Ateneo, grazie a questo duplice meccanismo di valutazione e verifica, è pertanto in grado costantemente (ed in particolare ogni anno al 31 dicembre) di attribuire una valutazione positiva o negativa ai singoli docenti-ricercatori soddisfacendo quanto richiesto dall'art.6 della legge 240/2010.

L'ateneo inoltre, considerato che lo strumento di monitoraggio è accessibile e disponibile on-line a tutti i docenti-ricercatori, ognuno per quanto li riguarda, mette anche gli interessati nelle condizioni di autocertificare con consapevolezza la propria situazione.

Variationsi recenti alla normativa

Come specificato nella recente nota MIUR prot.n.2144 del 15/02/2021, del Direttore Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio:

l'art. 19, comma 1 bis, del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, testualmente prevede che: "[L'articolo 16, comma 3, lettera h\)](#),¹ della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell'inclusione nelle liste per la composizione delle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, è quella di cui al secondo periodo del citato comma 7." E cioè: **Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8.**

La valutazione in questione deve, quindi, essere effettuata da parte degli Atenei per la sola verifica dei risultati dell'attività di ricerca in base ai criteri oggettivi definiti dall'ANVUR con delibera n. 132/2016: per quanto attiene la verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei docenti – [fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per far parte delle commissioni per l'Abilitazione scientifica nazionale](#) – è infatti previsto che debbano aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi 5 anni (decorrenti a partire dall'anno 2015).

La valutazione rilasciata dall'Ateneo quindi è attualmente riferita solo ai **criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, stabiliti dall'ANVUR.**

L'Ateneo pertanto verifica di volta in volta, tramite le proprie strutture tecnico-amministrative competenti, il possesso dei requisiti da parte dei candidati e rilascia l'attestato di seguito riportato.

¹ h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio;

Fac-simile

ATTESTAZIONE VALUTAZIONE POSITIVA

ai fini della candidatura a far parte delle commissioni nazionali 2021-2023 per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia

AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART.6, COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE 240/2010

Il sottoscritto, _____, Rettore dell'Università di Camerino,

- **VISTO** il "Codice etico e di comportamento" dell'Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015;
- **VISTO** il "*Regolamento di Ateneo per il conferimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti a professori e ricercatori universitari, e per il conferimento di contratti per attività di insegnamento*" emanato con decreto rettorale n. 65 del 31 gennaio 2013, il cui articolo 8 norma le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti coerentemente con quanto richiesto dall'art.6, comma 7, della Legge 240;
- **VISTO** quanto disposto dall'art. 19, comma 1 bis, del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020;
- **PRESO ATTO** della nota MIUR prot.n.2144 del 15/02/2021, del Direttore Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio;
- **CONSIDERATO** l'esito positivo delle verifiche riguardanti gli obblighi derivanti dai compiti di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidati dall'Ateneo al candidato nell'ultimo triennio;

ATTESTA

che il/la prof./prof.ssa _____, prof./prof.ssa di ruolo di I Fascia, Settore Concorsuale _____, afferente alla Scuola di _____, soddisfa i criteri ANVUR definiti dalla stessa Agenzia con [delibera 132/2016](#) ed è pertanto **VALUTATA/O POSITIVAMENTE** ai sensi dell'art.6, comma 7, L.240/2010.

In fede

Camerino, _____

Il Rettore